

*Commissione per la formazione della magistratura onoraria  
Distretto della Corte d'appello di Milano  
La riforma del codice di procedura civile*

*11 novembre 2009  
Aula magna Palazzo di Giustizia di Milano*

*Il disegno della miniriforma del processo civile  
Il regime transitorio  
La motivazione della sentenza*

La nuova “miniriforma” del processo civile (o forse, meglio, dei processi civili) di cui alla legge 18 giugno 2009 n.69 si presenta eterogenea nei contenuti, pur accomunati -nelle intenzioni del legislatore- dalla finalità di accelerazione dei giudizi.

Così ad esempio, limitando l'esame al procedimento di cognizione di merito, nel testo normativo si ritrovano:

- ritocchi di norme problematiche, in adesione o meno ad orientamenti giurisprudenziali in via di consolidamento (procura alle liti apposta in calce o a margine della memoria di nomina del nuovo difensore, art.83 cpc <sup>1</sup>; retroattività della sanatoria del difetto di rappresentanza, assistenza, autorizzazione, estensione della sanatoria al vizio riguardante la nullità della procura al difensore, art.182 cpc <sup>2</sup>; notificazione della impugnazione al difensore di più parti, art. 330 cpc <sup>3</sup>; divieto di nuove prove documentali in appello, art.345 cpc <sup>4</sup>);
- *restyling* della disciplina delle questioni pregiudiziali (artt. 38 e ss cpc; art.163 terzo comma n.7 cpc; art. 279 cpc; art.59 l.n.69/2009 <sup>5</sup>);

---

<sup>1</sup> La modifica del terzo comma dell'art.83 cpc amplia l'elenco degli atti difensivi sui quali può essere apposta la procura inserendo espressamente la “memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originario”, così codificando un orientamento cui era già pervenuta la giurisprudenza di legittimità (cfr., ad es., Cass. 24.7.2007 n.20913).

<sup>2</sup> Il nuovo secondo comma dell'art.182 cpc da un lato estende la “regolarizzazione” della costituzione in giudizio al caso del vizio di nullità della procura al difensore, dall'altro disegna la regolarizzazione come un dovere del giudice e non più come una facoltà : inoltre, capovolgendo il precedente regime, attribuisce alla sanatoria effetti ex tunc. La norma lascia aperta la questione della sanabilità della c.d. inesistenza della procura, secondo il preferibile orientamento interpretativo regolata anch'essa dal nuovo testo, posto che il secondo comma dell'art.182 cpc prevede espressamente che la sanatoria si realizzi mediante l'assegnazione da parte del giudice di un termine perentorio “per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa”.

<sup>3</sup> Il nuovo testo dell'art.330 cpc contiene ora l'inciso secondo il quale l'impugnazione è notificata “presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio” “ai sensi dell'art.170”, il che vale a dire che “è sufficiente la consegna di una sola copia dell'atto anche se il procuratore è costituito per più parti (art.170, comma 2). Anche in questo caso la nuova disposizione codifica il più recente orientamento della giurisprudenza delle Sezioni Unite (cfr. Cass. 15.12.2008 n.29290).

<sup>4</sup> Il nuovo testo dell'art.345 cpc prevede il divieto di produzione di nuovi documenti in grado di appello, così risolvendo la questione a lungo dibattuta dalla dottrina e dalla giurisprudenza in tema di applicabilità del divieto di “nuove prove” anche alle prove documentali, questione già decisa nello stesso senso dalle Sezioni Unite nel 2005 (cfr. Cass. 20.4.2005 n.8203).

<sup>5</sup> L'art.59 della l. n.69/2009 regola il regime della *translatio iudicii* tra giurisdizioni italiane già disegnato dalle pronunce del 2007 delle Sezioni Unite (22.2.2007 n.4109) e della Corte Costituzionale (12.3.2007 n.77).

Il nuovo testo dell'art.38 cpc dispone che la eccezione di incompetenza deve essere proposta, a pena di decadenza, “nella comparsa di risposta tempestivamente depositata”, così disegnando -quanto alla proposizione ad opera della

- aumento della competenza per valore del gdp e introduzione di una nuova ipotesi di competenza per materia del gdp (art.7 cpc) <sup>6</sup>;
- ridisegno dell'istituto della sospensione su istanza delle parti (art.296 cpc), riduzione di termini (tre mesi anziché sei per la riassunzione della causa una volta venuta meno la sospensione disposta ex art.295 cpc, nonché per la riassunzione avanti al giudice competente, per la prosecuzione o riassunzione del processo interrotto, per la riassunzione del processo cancellato, per la riassunzione del processo avanti al primo giudice o avanti al giudice del rinvio; sei mesi anziché un anno per il decorso del termine lungo di impugnazione, );
- adeguamento di sanzioni e penalità (artt. 54, 67, 118, 255 cpc);
- nuova regolamentazione del contraddittorio “tecnico” relativo alle operazioni del CTU (art.195 cpc) e della assunzione, sull'accordo delle parti, di testimonianza scritta (art.257bis cpc) <sup>7</sup>;
- nuovo regime della estinzione del processo, rilevabile d'ufficio (art.307 cpc).

Accanto a questi interventi più palesemente volti a fini acceleratori, la nuova disciplina reca poi anche norme la cui portata complessiva può essere sintetizzata per un primo verso nella valorizzazione del contraddittorio nei suoi aspetti di diritto e di onere e per un secondo verso nella predisposizione di un modello processuale “ordinario” a più varianti, da rapportare alla natura della lite.

Così, per il primo aspetto:

- il nuovo secondo comma dell'art.101 cpc rinforza la prescrizione di cui al quarto comma dell'art.183 cpc relativa alla **indicazione da parte del giudice delle questioni rilevabili d'ufficio**, riproducendo anche per il giudizio di merito la disciplina introdotta nel 2006 per il

parte- un unico regime operante sia per i criteri c.d. “forti” sia per i criteri c.d. “deboli”, per i primi conservando la rilevanza d'ufficio “non oltre l'udienza di cui all'art.183”.

Al nuovo regime corrisponde l'ampliamento dell'avvertimento di cui al n.7 del terzo comma dell'art.163 cpc, riferito dal nuovo testo della norma anche alla decadenza di cui all'art.38 cpc.

La pronuncia solo sulla competenza va adottata con ordinanza (nuovo testo art.269 cpc, primo comma), impugnabile solo con istanza di regolamento di competenza (art.42 cpc, nuovo testo: la impugnazione per regolamento di competenza continua a rimanere non applicabile “nei giudizi avanti i giudici di pace”, art.46 cpc, con la conseguenza che le ordinanze in materia di competenza pronunciate da tali giudici continueranno ad essere solo impugnabili con il rimedio ordinario dell'appello, da proporsi avanti il Tribunale).

<sup>6</sup> Il nuovo testo dell'art.7 cpc eleva la competenza del giudice di pace a cinquemila euro, per le cause relative a beni mobili, e a ventimila euro per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti, nulla innovando quanto alla competenza del giudice di pace in materia di opposizione all'ordinanza ingiunzione relativa a sanzioni amministrative, competenza che resta quindi regolata dall'art.22bis della l. n.689/1981, il quale, premessa in materia una generale competenza del giudice di pace, riserva poi al Tribunale la competenza per l'opposizione -oltre che in relazione a determinate “materie”- in tutte le ipotesi di violazione comportante sanzione pecuniaria superiore nel massimo a lire trenta milioni ovvero quando sia stata comunque applicata una sanzione superiore a lire trenta milioni ovvero ancora in tutte le ipotesi di violazione comportante, oltre che la sanzione pecuniaria, misure sanzionatorie aventi altro contenuto.

Sempre nel nuovo testo dell'art.7 cpc è poi prevista al n.3bis una nuova competenza del giudice di pace “per le cause relative agli interessi e agli accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali”, finora rientranti nella competenza per materia del Tribunale quale giudice del lavoro ai sensi dell'art.444 cpc: norma quest'ultima che non è stata peraltro modificata dalla l. n.69/2009, con la conseguenza che, secondo la preferibile interpretazione, la competenza del Gdp ricorre solo quando l'attore agisca esclusivamente per gli interessi o accessori da ritardato pagamento, e non anche quando pretenda il pagamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali e contemporaneamente svolga domanda accessoria. Con il che, peraltro, la previsione del nuovo art.7 cpc sembra contraddire la recente disciplina di cui all'art.20, settimo comma, del dl 25.6.2008 n.112, convertito nella legge 6.8.2008 n.133, volta a scoraggiare il frazionamento delle domande in materia previdenziale e assistenziale, prevedendo in particolare la riunione d'ufficio dei procedimenti introdotti separatamente appunto frazionando crediti relativi al “medesimo rapporto”. In ogni caso alle controversie di competenza del Gdp ai sensi del n.3bis dell'art.7 cpc per espressa previsione del nuovo terzo comma dell'art.442 cpc non si applica né il rito del lavoro né la disciplina propria delle cause previdenziali.

<sup>7</sup> Su tali temi si rinvia all'intervento del prof. ALBERTO JARACH.

giudizio di cassazione dall'art.384 terzo comma cpc in tema di assegnazione di termine alle parti per prendere posizione sulle questioni rilevate d'ufficio nella fase decisoria;

- il nuovo testo del primo comma dell'art.115 cpc sancisce espressamente la *relevatio ab onere probandi* per quanto riguarda i **“fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”**<sup>8</sup>;
- il nuovo secondo comma dell'art.153 cpc disegna la **rimessione in termini come rimedio generale** per “la parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile” vale a dire per impedimento non evitabile con un comportamento diligente (con conseguente abrogazione dell'art.184bis cpc, norma la cui portata era stata prevalentemente confinata al solo giudizio di primo grado)<sup>9</sup>;
- il nuovo testo degli artt. 91 e 92 cpc disegna la condanna alle spese come ordinaria conseguenza della soccombenza ovvero della prosecuzione della lite nonostante la formulazione *ex adverso* di una proposta conciliativa risultata omogenea al contenuto della decisione finale, relegando la **compensazione delle spese** -quando non vi sia soccombenza reciproca- ad ipotesi **“eccezionale”**<sup>10</sup>.

E, per il secondo aspetto:

- sono **abrogate** le disposizioni di cui all'**art.3 della legge 21.2.2006 n.102** (in tema di applicazione del rito del lavoro “alle cause relative al risarcimento dei danni per morte e lesioni conseguenti ad incidenti stradali”) e al dlgs 17.1.2003 n.5 sul **rito c.d. societario** (artt. 53, primo comma, e 54, quinto comma, della legge n.69/2009);
- viene introdotta -quale **variante “ordinaria” del procedimento di cognizione** per le cause a fase decisoria monocratica avanti al Tribunale- la nuova figura del **procedimento sommario disciplinato dagli artt. 702bis e ss cpc** (variante il cui innesco è lasciato all'iniziativa dell'attore e alla successiva valutazione del giudice designato sul fatto che le difese svolte dalle parti consentano o meno un'istruzione sommaria, nel secondo caso essendo prevista l'emanazione -a mo' di passerella- di un'ordinanza non impugnabile recante fissazione dell'udienza ex art.183 cpc, nel primo invece l'eventuale svolgimento di atti di istruzione rilevanti “omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio” e la decisione della lite con ordinanza provvisoriamente esecutiva passibile di produrre l'effetto di cosa giudicata se non appellata nel termine di trenta giorni; l'appello è regolato specificatamente dall'art.702quater cpc, che consente “nuovi mezzi di prova e nuovi documenti” purchè “rilevanti ai fini della decisione”<sup>11</sup>);

---

<sup>8</sup> Sui due ultimi temi si rinvia all'intervento del dr. LUCA PERILLI.

<sup>9</sup> Secondo l'opinione che sembra maggioritaria tra i primi commentatori della miniriforma, la rimessione in termini, quale istituto a valenza generale previsto nel primo libro del cpc, è destinata ad operare anche rispetto ai “poteri di impugnazione, e più in generale, ai poteri esterni a giudizio in corso, come il potere di riassumere o di proseguire il processo interrotto o sospeso” (così CAPONI, *Rimessione in termini: estensione ai poteri di impugnazione*”, in Foro it., 2009, V, 283).

Va poi segnalata la carenza di individuazione normativa di specifico termine, decorrente dal giorno della cessazione dell'impedimento all'esercizio del potere, entro il quale deve essere richiesta la riammissione in termini: al riguardo è stata proposta una integrazione analogica in riferimento alla disciplina del termine di trenta giorni per la proposizione della revocazione straordinaria, così come è stata proposta ulteriore integrazione analogica in riferimento al termine lungo di sei mesi per l'impugnazione, ai fini della individuazione di “un termine finale di sbarramento, oltre il quale non è più possibile la reintegrazione nel potere, indipendentemente dal venir meno dell'impedimento” (cfr. ancora CAPONI, *op. cit.*).

<sup>10</sup> Vedi nota n.8.

<sup>11</sup> Considerato che quello della rilevanza è il criterio generale di ammissibilità delle prove, la disposizione di cui all'art.702quater cpc in sostanza elimina in questo caso il divieto di *nova* in appello per quanto riguarda le deduzioni istruttorie e le produzioni documentali. L'ultima parte dell'art.702bis cpc prevede poi che “il presidente del collegio può delegare l'assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei componenti del collegio”, così introducendo una deroga anche alla regola generale della trattazione interamente collegiale del rito di appello “ordinario”: la delega per gli atti istruttori a un componente del collegio ha un precedente normativo nella (oggi abrogata) disposizione di cui al quarto comma

- il nuovo art.81bis disp. att. cpc introduce -quale parte integrante del provvedimento del giudice sulle richieste istruttorie- il **“calendario del processo”** (vale a dire “l’indicazione delle udienze successive e degli incombeni che verranno espletati”), da adottarsi “sentite le parti e tenuto conto della natura, dell’urgenza e della complessità della causa”;
- nel giudizio di cognizione ordinario, la disciplina del provvedimento decisorio “tipico”, la sentenza, viene ricondotta ad unità, nel senso che anche per le sentenze pronunciate a seguito di trattazione scritta (e non solo per quelle contestuali ex art.281 sexies cpc) viene eliminata la esposizione dello “svolgimento del processo” come parte dell’atto distinta dalla motivazione (nuovo art.132 n.4 cpc), con ulteriore avvicinamento della motivazione della sentenza a quella dell’ordinanza, attraverso il richiamo anche per la **motivazione della sentenza** al carattere succinto finora proprio ex art.134 cpc della motivazione della sola ordinanza (nuovo art.118 disp. att. cpc) <sup>12</sup>;

---

dell’art.16 del dlgs n.5/2003, al quale si sono finora richiamate prassi di delega al consigliere relatore per l’assunzione dei mezzi di prova ricorrenti nella giurisprudenza di alcune sezioni della Corte d’appello di Milano.

<sup>12</sup> L’evoluzione del quadro normativo in tema di motivazione della sentenza si è sviluppata attraverso un progressivo abbandono della motivazione quale “componimento discorsivo autosufficiente” (destinato a dar conto di tutte le vicende del processo e, analiticamente, di tutti i passaggi attraverso i quali possono essere ricostruiti i principi di diritto applicati) per arrivare ad una concezione della motivazione quale testo sintetico “*strettamente essenziale ai fini di rendere palese l’iter logico-argomentativo che ha condotto alla decisione*” (così la *Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2008* del Presidente della Corte di cassazione):

- così dal sistema originario del cpc (nel quale l’art.132 n.4 distingueva, tra le parti della sentenza, la esposizione dello “svolgimento del processo” e la motivazione in senso stretto)
- si passa alla introduzione, nel 1998, della sentenza c.d. contestuale ex art.281 sexies cpc, pronunciata mediante lettura del dispositivo e della sola motivazione a seguito di discussione orale;
- il modello di sentenza contestuale diventa poi nel 2003 il provvedimento decisorio tipico nella disciplina del processo societario, nel quale solo in casi “di particolare complessità della controversia” si prevede il deposito della sentenza nei trenta giorni successivi all’udienza;
- l’espansione del modello ex art.281 sexies cpc riguarda poi, nel 2008, il processo del lavoro;
- con la riforma del 2009 la individuazione della controversia e dei tratti salienti del suo svolgimento (vale a dire appunto lo “svolgimento del processo” in senso tradizionale) resta oggi affidata in via generale non più alla sentenza ma direttamente agli atti difensivi (e dalla loro illustrazione orale, che rimane, anche nella prospettiva della miniriforma, la variante tipica del modulo di sentenza ex art.281 sexies cpc).

Il richiamo alla concisione già presente nel sistema del cpc è stato poi accentuato, per il processo societario, dall’espressa elencazione di tecniche di concisione quali il “rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa” e il “riferimento a precedenti conformi”, quest’ultimo menzionato anche nella nuova versione dell’art.118 disp. att. cpc, ove la motivazione è poi definita come “succinta”, carattere questo nel sistema originario del cpc indicato come proprio non della sentenza ma dell’ordinanza (art.134 cpc), la quale, del resto, assume oggi carattere di provvedimento decisorio tipico, nel procedimento di cognizione “ordinario” per la decisione delle questioni di sola competenza e nel procedimento sommario sempre.

Il carattere sintetico della motivazione, nel quadro dei principi ex artt. 24 e 111 Cost , non comporta però certo l’abbandono della funzione della motivazione quale esternazione completa e pertinente dei motivi della decisione ma, anzi, può esaltarla, dando di per sé maggior evidenza della specifica *ratio decidendi* del caso concreto.

La motivazione, anche se sintetica, rimane quindi regolata dai canoni generali di decisione della lite e dai principi di coerenza e congruenza:

- completezza della decisione secondo il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (il giudice deve pronunciare su tutte le domande e le eccezioni, art.112 cpc, art.277 cpc, e non oltre i limiti della domanda o d’ufficio su eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti, art.112 cpc; la qualificazione giuridica del fatto è sempre ricompresa nella attività valutativa del giudicante; le eccezioni in senso stretto, Cass. s.u. 27.7.2005 n.15661, sono solo quelle specificatamente individuate dalla legge e quelle corrispondenti alla titolarità di un’azione costitutiva; anche rispetto alle eccezioni in senso stretto il giudice deve procedere d’ufficio alla individuazione della norma applicabile, Cass. s.u. 25.7.2002 n.10955; nel caso di rilievo ufficioso la questione va sottoposta al contraddittorio delle parti, 183 cpc, 384, terzo comma cpc, nuovo secondo comma dell’art.101 cpc, a pena di nullità della sentenza contenente il rilievo,
- ordine logico dell’esame della controversia (art.276 cpc, questioni pregiudiziali, a loro volta in ordine gradato, ius postulandi, instaurazione contraddittorio, giurisdizione, competenza, legittimazione, prescrizione, decadenza, domande principali, domande subordinate);
- assorbimento di domande, eccezioni e questioni (art.276 cpc, art.360 n.5 cpc): l’accoglimento di una domanda o eccezione ovvero una data decisione di una determinata questione rende irrilevanti (vale a dire non più utili per la

- il nuovo art.614bis cpc in materia di “**Attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare**” (che non siano però relativi a “controversie di lavoro subordinato pubblico o privato” o a “rapporti di collaborazione coordinata e continuativa”) disegna un meccanismo di *astreintes* (spinte forzose, misure destinate ad assicurare in via indiretta l’esecuzione), secondo il quale, su istanza di parte, con il provvedimento di condanna il giudice (salvo il caso di “manifesta iniquità” del meccanismo) “fissa la somma di danaro dovuta dall’obbligato” “per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento”, determinando l’importo “tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile” ed essendo il provvedimento immediatamente esecutivo<sup>13</sup>;
- l’art.54 della legge n.69/2009 disciplina poi apposita “**delega al Governo per la riduzione e semplificazione dei procedimenti civili**”, nel senso della **riconduzione** dei “procedimenti civili di natura contenziosa<sup>14</sup> autonomamente regolati dalla legislazione speciale” **ad uno dei tre modelli del codice**, rappresentati dal rito di cognizione ordinario, dal rito sommario “ordinario” (al quale dovranno essere ricondotti in particolare “i procedimenti in cui sono prevalenti caratteri di semplificazione della trattazione o dell’istruzione della causa”, con esclusione peraltro in questa variante della “passerella” al rito di cognizione ordinario) e dal rito del lavoro (al quale dovranno essere ricondotti in particolare “i procedimenti in cui sono prevalenti caratteri di concentrazione processuale ovvero di ufficiosità dell’istruzione”).

Quanto alla applicabilità delle nuove norme, l’art.58 della legge n.69/2009 detta regole graduali:

- secondo il primo comma, infatti, le modifiche apportate al cpc ed alle norme di attuazione si applicano **in linea generale** (e in deroga al principio *tempus regit actum*) solo “ai giudizi instaurati<sup>15</sup> dopo la data della entrata in vigore” della legge di riforma (vale a dire **dal 4 luglio 2009 in poi**<sup>16</sup>);

posizione della parte che l’ha sollevata) altre domande, eccezioni, questioni; la motivazione “superflua”, non connessa al dispositivo, va evitata; è ammissibile la doppia motivazione o motivazione alternativa, volta a sorreggere sotto diversi profili il dispositivo, cfr. da ultimo Cass. n.1099/2006);

- nell’esame delle domande e delle eccezioni vanno verificati: la riconducibilità della *causa petendi* allo schema normativo; la distribuzione dell’onere della prova circa la sussistenza dei fatti costitutivi della pretesa e l’insussistenza di fatti impeditivi, modificativi, estintivi; i fatti pacifici (nuovo primo comma dell’art.115 cpc)
- la valutazione delle prove va condotta specificamente e non in via generica (cfr. Cass. n.1236/2006);
- regime della spese di lite: va applicato il principio soccombenza; in caso di compensazione la motivazione deve indicare “esplicitamente” le “gravi ed eccezionali ragioni” che la sorreggono (nuovo secondo comma art.92 cpc.).

<sup>13</sup> La norma di cui all’art.614bis cpc trova un precedente nel nostro ordinamento nel secondo comma dell’art.124 del Codice della proprietà industriale (dlgs 27.6.2005 n.168), secondo il quale con la sentenza disponente la “inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell’uso delle cose costituenti violazione del diritto” di proprietà industriale “il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento” (così riprendendo analoga disposizione contenuta in precedenza nel secondo comma dell’art.63 della legge sui marchi, rd 21.6.1942 n.929).

<sup>14</sup> Fanno eccezione “le disposizioni processuali in materia di procedure concorsuali, di famiglia e minori, nonché quelle contenute nel rd 14.12.1933 n.1669 (*recante norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario ndr*), nel rd 21.12.1933 n.1736 (*recante disposizioni sull’assegno circolare ndr*), nella l. 20.5.1970 n.300 (*Statuto dei lavoratori ndr*), nel codice della proprietà industriale di cui al dlgs 10.2.2005 n.30, e nel codice del consumo di cui al dlgs 6.9.2005 n.2006”, disposizioni le quali sono destinate a restare “in ogni caso ferme”(cfr. lett. d del quarto comma dell’art.54).

<sup>15</sup> L’instaurazione del giudizio è ricondotta oggi espressamente non solo alla “notificazione della citazione” ma anche al “deposito del ricorso” dal nuovo testo del terzo comma dell’art.39 cpc.

<sup>16</sup> La data di entrata in vigore della legge 18.6.2009 n.69, pubblicata sulla G.U. del 19.6.2009, è da individuarsi nel 4 luglio 2009 e a tale data pare preferibile riferire la condizione di operatività del testo normativo prevista dal comma in esame, leggendo quindi la dizione normativa “dopo la data di entrata in vigore” come “dopo l’entrata in vigore” (cfr. in tal senso C. CONSOLO, *La legge di riforma 18 giugno 2009 n.69: altri profili significativi a prima lettura*, in *Corriere giuridico* n.7/2009, 890; nel diverso senso della lettura letterale cfr. D. DALFINO, *Disciplina transitoria e abrogazione di riti*, in *Foro it.* 2009, V, 347, secondo il quale “l’uso dell’avverbio ‘dopo’ consente di ritenere le nuove disposizioni applicabili ai giudizi introdotti a partire (non dal 4, bensì) dal 5 luglio 2009 (o meglio, dal lunedì 6).”

- il secondo comma introduce poi alcune **eccezioni** alla regola generale, disponendo che le modifiche in tema di **contenuto della sentenza** (art.132 cpc, art.118 disp. att. cpc), in tema di **divieto di nuove produzioni in appello** (art.345 cpc) e in tema di appellabilità della sentenza che decide l'opposizione alla esecuzione (art.616 cpc), si applicano anche ai **giudizi pendenti in primo grado** alla data di entrata in vigore della legge di riforma (vale a dire **alla data del 4 luglio 2009**)<sup>17</sup>;
- il quinto comma prevede poi che le **nuove disposizioni sul ricorso e sul giudizio di cassazione** si applicano solo nei processi nei quali il provvedimento avverso il quale è proposto il ricorso per cassazione sia stato depositato, o in altro modo pubblicato, “successivamente alla data di entrata in vigore” della riforma;
- infine il terzo comma introduce **una disposizione transitoria** in realtà **correttiva di un precedente intervento legislativo**, estendendo ai **giudizi pendenti al 1° marzo 2006** la applicabilità della disposizione in tema di proroga al successivo giorno non festivo dei “termini per il compimento di atti processuali svolti fuori dall'udienza” “che scadono nella giornata di sabato”, disposizione questa introdotta al **quarto comma dell'art.155 cpc**, con effetto dal 1° marzo 2006, dall'art. 2, primo comma lett. f), della legge 28.12.2005 n.263.

Un peculiare regime transitorio è poi contenuto nell'art.53 della legge n.69/2009 per quanto riguarda l'abrogazione dell'art.3 della legge 21.2.2006 n.102:

- la soppressione del c.d. rito degli incidentali stradali non viene infatti ad incidere sulle controversie già assoggettate a tale rito e “pendenti alla data di entrata in vigore” della riforma, alle quali continua ad applicarsi il rito del lavoro,
- salvo che tali controversie siano state impropriamente introdotte, prima del 4 luglio 2009, con il rito ordinario e che a tale data non sia stata ancora disposta la modifica del rito, nel qual caso restano disciplinate dal rito ordinario<sup>18</sup>.

Così delineato il “quadro” della miniriforma, una prima valutazione del nuovo intervento normativo può essere condotta sulla base della considerazione che le norme di rito sono attuate nella prassi processuale realizzata dai difensori e dai giudici, corresponsabili entrambi dell'andamento del contraddittorio e della sua “ragionevolezza”: senza questa assunzione di (cor)responsabilità qualsiasi norma può rimanere lettera morta (come insegna il destino della espressa prescrizione di trattazione orale contenuta nel codice del 1942 e a lungo rimasta inattuata), mentre, all'inverso, prassi “ragionevoli” possono svilupparsi negli spazi lasciati liberi dalla normazione anche sulla base di comuni riflessioni dei protagonisti del processo (come dimostra la regolamentazione del sub-procedimento di CTU, prevista, con molte varianti, da vari *Protocolli* e anche in questo Foro ricorrente in molti casi prima della sua codificazione nel nuovo art.195 cpc).

<sup>17</sup> In particolare, quindi, quanto alla applicabilità del divieto di nuovi documenti in appello, il divieto sarà operante *ex lege* solo per quei processi nei quali -alla data del 4 luglio 2009- non fosse pendente il termine per l'impugnazione e neppure fosse già stato instaurato il giudizio d'appello e sarà quindi riferibile ai processi di secondo grado relativi a tale categoria di controversie, processi di secondo grado ovviamente instaurati dopo il 4 luglio 2009: la disciplina transitoria non pare peraltro di per sé sola risolutiva della questione concernente il carattere interpretativo o innovativo del divieto normativo, introdotto dal nuovo testo dell'art.345 cpc in modo omogeneo a quanto già statuito dalle Sezioni Unite nel 2005 (cfr. sopra, nota n.4) e come tale leggibile sia quale disposizione interpretativa confermativa di tale orientamento sia quale norma innovativa introducendo un divieto in precedenza non configurabile sulla base della disciplina positiva.

<sup>18</sup> Analoga disciplina è prevista per le controversie soggette al soppresso rito societario dall'art.53, che restano regolate da tale rito se pendenti alla data del 4 luglio 2009, ma senza alcuna previsione espressa di *prorogatio* del rito ordinario che sia stato impropriamente utilizzato prima del 4 luglio 2009, *prorogatio* che è stata quindi già oggetto di pronunce contrastanti, da taluni Tribunali essendo stata ritenuta operante in via di analogia da altri invece esclusa proprio sulla base della sua mancata previsione espressa.

Penso si possano quindi salutare con favore (al di là delle critiche che possono essere rivolte alla formulazione non sempre limpida delle varie disposizioni <sup>19</sup>) quei gruppi di norme che, come abbiamo visto, da un lato valorizzano il “ragionevole” dispiegarsi del contraddittorio e dall’altro predispongono strumenti processuali “ordinari” ma adattabili alla singola lite o a categorie di liti.

Nello stesso tempo, penso si debba anche ripetere che se alle nuove norme non farà seguito una precisa consapevolezza per così dire “culturale” di difensori e giudici la portata positiva della nuova disciplina è destinata a rimanere sulla carta.

E così, ad esempio:

- la valorizzazione probatoria dei fatti non contestati,
  - se non sarà accompagnata da uno schema di redazione degli atti difensivi “per punti”, agevolante la piana ricostruzione delle vicende pacifiche tra le parti, ovvero se non sarà accompagnata da una trattazione orale che tale ricostruzione comunque consenta nel contraddittorio diretto delle parti,
  - sarà fonte di innumerevoli questioni interpretative, di fatto e di diritto, così smarrendo la sua portata semplificatrice;
- allo stesso modo le indicazioni normative in tema di rilievo d’ufficio, di calendario del processo e di essenzialità della motivazione rimarranno lettera morta -quanto alla accelerazione del giudizio- in assenza di una conduzione “ragionevole” dell’intero processo, sia da parte del giudice (che indirizzi la trattazione sin dall’udienza ex art.183 cpc) sia da parte dei difensori (i cui atti difensivi si concentrino -anche attraverso adeguate tecniche di redazione- sulle questioni realmente controverse, così favorendo una motivazione non impoverita ma a sua volta in grado di dare compiuta evidenza alla specifica *ratio decidendi* del caso concreto);
- e, ancora, la introduzione del rito sommario potrà giovare ai tempi della giustizia civile solo in presenza di scelte difensive e di indirizzi giurisprudenziali che concordemente ne colgano le reali potenzialità rispetto a categorie di cause o a singole cause non bisognose di istruzione “complessa”, altrimenti anche questo rito rischiando o di rimanere lettera morta o di dar luogo a complicazioni processuali con effetto dilatorio.

*elena riva crugnola*  
*corte d’appello di milano*

---

<sup>19</sup> Per fare qualche esempio: in tema di disciplina delle spese di lite, la disposizione di cui al nuovo ultimo comma dell’art.96, pur posta sotto la rubrica “Responsabilità aggravata”, prevede che “In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’art.91, il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”, così aprendo il dubbio interpretativo circa la sua applicabilità nei soli casi di responsabilità aggravata (come sembrerebbe indicare la sua collocazione) oppure in ogni caso di condanna alle spese del soccombente (come potrebbe ricavarsi dal tenore letterale della nuova norma); in tema di procedimento sommario, il regime delle prove in grado di appello è regolato con una formula normativa per così dire disarmante: “Sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti quando il collegio li ritiene rilevanti ai fini della decisione, ovvero la parte dimostra di non aver potuto proporli nel corso del procedimento sommario per causa ad essa non imputabile”, non risolvendosi così i nodi già emersi per il procedimento sommario ex art.19 dlgs n.5/2003.